

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Amundi Eltif AgrItaly PIR – Classe A

Fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), Fondo comune di investimento alternativo italiano chiuso non riservato
ISIN al portatore: IT0005341166

Società di gestione: Amundi SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio)

Sito internet: www.amundi.it – per avere maggiori informazioni chiamare il numero 0200651

Autorità di vigilanza competente per il KID: Consob

Informazioni valide alla data del 18 dicembre 2020

Segnalazione: state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Che cos'è questo prodotto?

Tipo:

Amundi Eltif AgrItaly PIR (il "Fondo") è un fondo comune di investimento alternativo italiano chiuso non riservato a investitori professionali (FIA italiano mobiliare non riservato) rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), gestito da Amundi SGR S.p.A. (la "SGR"). Inoltre, il Fondo è un OICR PIR compliant gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (il "DL 124/2019").

Obiettivi:

L'obiettivo del Fondo è accrescere il valore del capitale conferito dai partecipanti e generare proventi oggetto di distribuzioni periodiche in favore degli stessi tramite l'investimento in strumenti finanziari di società non quotate e di piccole e medie imprese che presentano caratteristiche di illiquidità. Il Fondo persegue il suo obiettivo in un orizzonte di investimento di lungo termine, nel rispetto degli obblighi relativi alle politiche di investimento degli ELTIF previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.

In quanto OICR PIR compliant, il Fondo, almeno a partire dalla data di conclusione del periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla chiusura del periodo di sottoscrizione dedicati all'avvio delle attività del fondo (il "Periodo di Investimento") e fino al Termine di Durata del Fondo, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760:

- secondo quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2-bis, del DL 124/2019, in ciascun anno solare, o frazione, per almeno i due terzi dell'anno stesso, investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ("Investimenti Qualificati PIR").
- per la restante parte (cd. "Quota Libera PIR"), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati come Investimenti Qualificati PIR, nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.
- secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 103 della Legge 232/2016 e dall'articolo 13-bis, comma 2-bis, del DL 124/2019, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 20% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
- secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I suddetti vincoli di investimento cessano di essere applicati quando il Fondo inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote degli investitori, e sono temporaneamente sospesi quando il Fondo riduce il capitale, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo non rientra invece tra gli investimenti qualificati destinati ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che rispettano i vincoli di investimento stabiliti dall'articolo 13-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019 e quelli di cui all'art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito "Legge 145/2018") costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Nell'ambito delle politiche di investimento, degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, il capitale conferito dai partecipanti è impiegato, in misura almeno pari al 50% dell'attivo del Fondo, nella sottoscrizione di obbligazioni, denominate in Euro e con scadenza non oltre il termine di durata del Fondo, emesse da società residenti in Italia, che saranno tendenzialmente mantenute in portafoglio fino a scadenza, al fine di conservare il capitale e generare un rendimento legato all'ammontare degli interessi (preferibilmente a tasso variabile) corrisposti periodicamente dalle obbligazioni. Inoltre, il Fondo investe fino al 40% del suo attivo in azioni e altri strumenti di partecipazione al capitale, nonché prestiti obbligazionari e/o obbligazioni convertibili e altri strumenti finanziari qualificabili come quasi-equity, come di seguito meglio precisato.

Le imprese emittenti gli strumenti di debito e di capitale in cui investe il Fondo sono selezionate preferibilmente tra quelle operanti nei principali distretti agroalimentari italiani, in particolare quelli della stagionatura di salumi e formaggi e dell'invecchiamento del vino.

Si avverte che anche la totalità delle obbligazioni sottoscritte dal Fondo potrebbero essere state emesse da imprese classificate "high yield" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR (cioè imprese con minori capacità di assolvere i propri impegni finanziari).

Il rendimento del Fondo dipende principalmente dal rendimento delle obbligazioni in cui esso investe, che a sua volta rispecchia l'andamento dei tassi di interesse (la variazione del valore del titolo di debito è tanto più ampia quanto più lunga è la scadenza dello strumento finanziario) nonché la solidità patrimoniale delle imprese emittenti e le prospettive economiche delle medesime (quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'impresa emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che essa dovrà corrispondere). Poiché la strategia seguita dal Fondo privilegia l'investimento in obbligazioni a tasso variabile e la loro detenzione fino a scadenza, il rendimento del Fondo al termine del periodo di durata è legato alla differenza tra il valore dell'emissione e quello del rimborso delle obbligazioni e alla misura degli interessi da queste corrisposti alle scadenze previste sulla base dell'andamento del parametro di riferimento monetario al quale sono indicizzate. Un rendimento aggiuntivo in favore dei partecipanti è generato dagli investimenti in strumenti finanziari azionari non quotate, principalmente realizzati tramite l'assunzione di partecipazioni di minoranza in imprese in fase di crescita o espansione, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni convertibili o altre forme di investimenti quasi-equity.

La SGR può distribuire ai partecipanti, con cadenza semestrale, i proventi derivanti dalla gestione del Fondo, risultati da una Relazione di Gestione debitamente approvata.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:

Le Quote di Classe A del Fondo, riservate ai clienti al dettaglio, possono essere sottoscritte per un importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro al netto di commissioni e spese ("Importo Minimo"). Avendo riguardo alla durata, al profilo di illiquidità degli attivi oggetto di investimento e, in generale, alle caratteristiche del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto ad investitori che:

- hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni di investimento e/o esperienza nel settore finanziario;
- hanno ricevuto, in relazione all'operazione di sottoscrizione del Fondo, una consulenza adeguata in materia di investimenti;
- hanno un orizzonte temporale di investimento di lungo termine;
- sono orientati al rischio e sono disposti a sopportare perdite fino all'intero ammontare investito;
- investono nel Fondo soltanto una piccola quota del proprio portafoglio di investimenti complessivo e sono disposti ad immobilizzare le somme

investite fino alla data di scadenza del Fondo (dato che il Fondo ha forma chiusa).

Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» secondo la definizione contenuta nel Regulation S della Securities and Exchange Commission («SEC») e nel Prospetto.

Durata del prodotto:

Salvo liquidazione anticipata, il Fondo scade al 31 dicembre immediatamente successivo al quinto anniversario della data di chiusura del Periodo di Investimento ("Termine di Durata del Fondo"). La SGR può prorogare il Termine di Durata del Fondo di non oltre 1 anno per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio e del rimborso delle Quote ("Periodo di Grazia"). La SGR non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il Fondo. La durata, le procedure di proroga del termine di durata e la liquidazione del Fondo sono disciplinate nel Regolamento. La liquidazione del Fondo può aver luogo, oltre ai casi previsti dalla normativa, su iniziativa della SGR nei casi previsti dal Regolamento, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo ovvero alla scadenza del Periodo di Grazia.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per 5 anni dal termine del Periodo di Investimento ("Periodo di detenzione raccomandato"). Il Fondo è considerato un prodotto finanziario illiquido. Non è possibile, in base al regolamento del Fondo, rimborsare anticipatamente. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo al Termine di Durata del Fondo o al momento della sua liquidazione. Inoltre, durante il Periodo di detenzione raccomandato, potrebbe non essere possibile trasferire facilmente le quote del Fondo ad altri partecipanti o a soggetti terzi.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la possibilità dell'investitore di ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. Il Fondo comporta un rischio di liquidità particolarmente rilevante. Il Fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Investimento 10.000 Euro				
Scenari		1 anno	4 anni	7 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.659,18 euro -3,41%	10.077,05 euro 0,19%	10.567,53 euro 0,79%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.877,36 euro -1,23%	11.087,99 euro 2,62%	12.160,77 euro 2,83%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.877,36 euro -1,23%	11.487,87 euro 3,53%	13.051,31 euro 3,88%

Questo tabella mostra il possibile valore dell'investimento nel Periodo di detenzione raccomandato, in scenari diversi, ipotizzando un investimento pari a 10.000 euro. Il valore rappresentato con riferimento al termine del periodo di detenzione raccomandato coincide con l'importo del possibile rimborso al Termine di Durata del Fondo, ipotizzando un investimento pari a 10.000 euro. Non è possibile rimborsare anticipatamente a tale data.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati mostrano le possibili performance dell'investimento. I possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del disinvestimento prima del Termine di Durata del Fondo. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Amundi SGR S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote detenute dai medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo. Inoltre, la custodia dei beni del Fondo è affidata a Société Générale Sécurités Services S.p.A. (Depositario) che agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti. Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Tale perdita non è coperta da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo Fondo o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento: 10.000 Euro			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 4 anni	In caso di disinvestimento dopo 7 anni
Costi totali	360,60 euro	833,74 euro	1.160,23
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	3,65%	2,15%	1,94%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	0,35%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	n.a.	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,58%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei costi sostenuti dal prodotto.
Oneri accessori	Commissioni di performance	n.a.	Impatto delle commissioni di performance.
	Carried interests (commissioni di overperformance)	0,00%	Impatto dei carried interests. Tratteniamo la commissione di seguito indicata solo se l'investimento ha ottenuto una performance superiore a 4,00% su base annua. In particolare, al momento della liquidazione del Fondo, si calcola il Rendimento Complessivo in Eccesso, pari alla differenza tra il Risultato Complessivo del Fondo (la somma tra l'attivo netto di liquidazione e gli importi pagati ai partecipanti a titolo di distribuzione di proventi e di capitale capitalizzati secondo il regime di capitalizzazione composta annuale al tasso del 4,00% dalle date di distribuzione alla data di liquidazione) e il Valore Iniziale del Fondo (la somma dei versamenti effettuati dai partecipanti capitalizzati secondo il regime di capitalizzazione composta annuale al tasso del 4,00% dalle date di versamento fino alla data di liquidazione). Nel caso in cui il Rendimento Complessivo in Eccesso risulti positivo, alla SGR compete una Commissione Variabile Finale di ammontare uguale al 15% di tale differenza.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: fino al Termine di Durata del Fondo.

Il Fondo ha forma "chiusa" e pertanto il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo dal giorno successivo al Termine di Durata del Fondo o alla scadenza dell'eventuale Periodo di Grazia, fatta salva la possibilità per la SGR di effettuare distribuzioni di capitale parziali pro quota a fronte di disinvestimenti. La procedura di liquidazione del Fondo si compie secondo un piano di smobilizzo comunicato dalla SGR alla Banca d'Italia al più tardi un anno prima del Termine di Durata del Fondo. Terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione, indicando il riparto di denaro spettante ad ogni quota. I possessori di quote al momento della conclusione delle operazioni di realizzo ottengono il rimborso delle quote entro 30 giorni dalla data di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La SGR avvisa i partecipanti mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet in merito: (a) alla delibera di liquidazione del Fondo; (b) all'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione; (c) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione; (d) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso finale delle quote; (e) all'eventuale Periodo di Grazia.

Come presentare reclami?

Per eventuali reclami i partecipanti possono rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma scritta a Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121, Milano (Italia) o tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo AMUNDISGR@ACTALISCERTYMAIL.IT. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei Soggetti Collocatori. I reclami sono trattati dall'area Client Servicing. Il processo di gestione dei reclami si conclude indicativamente in 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR ha definito un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R o PEC al domicilio indicato dall'investitore. Laddove il Partecipante sia un Investitore Non Professionale, questi, qualora non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso deve essere proposto entro 1 (uno) anno dalla presentazione del reclamo. Potranno essere sottoposte all'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui è tenuta la SGR nei propri rapporti con i partecipanti. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi sopra citati e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Partecipante ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all'ACF sono disponibili sul sito internet www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR.

Altre informazioni rilevanti

La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento del Fondo, che forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato. Il Prospetto è pubblicato sul sito internet della SGR. Il Prospetto e l'ultima relazione annuale pubblicata sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Inoltre, gli investitori possono richiedere di ricevere gratuitamente una copia cartacea del Prospetto e dei documenti contabili del Fondo. Il valore unitario delle quote del Fondo è calcolato con cadenza semestrale con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ciascun semestre e reso noto mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR. È facoltà dei Partecipanti ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai criteri di valutazione utilizzati. Inoltre, la SGR mette a disposizione dei partecipanti presso la propria sede e presso la sede del Depositario la relazione semestrale, la relazione di gestione, il rendiconto finale di liquidazione e la relazione di certificazione del Fondo. È facoltà dei Partecipanti ottenere gratuitamente dalla SGR informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi che si applicano alla gestione del rischio del Fondo, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di attività. Nel corso del periodo di sottoscrizione e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione del Fondo, gli investitori possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità. I partecipanti che intendano trasferire a terzi le quote del Fondo possedute sono invitati a contattare preventivamente la SGR. Le quote del Fondo sono considerate investimenti qualificati destinabili ai PIR di cui all'art. 13-bis, commi 2-bis e 2-ter, del DL 124/2019. Sottoscrivendo le quote del Fondo nell'ambito di un PIR di cui all'art. 13-bis, commi 2-bis e 2-ter, del DL 124/2019, gli investitori possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 232/2016 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli ivi previsti circa la composizione del portafoglio del PIR di cui all'art. 13-bis, commi 2-bis e 2-ter, del DL 124/2019 ed il periodo di mantenimento degli strumenti finanziari.

**Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato**

Amundi Eltif AgrItaly PIR

**Fondo Comune di Investimento Alternativo
mobiliare di tipo chiuso non riservato a investitori professionali**

Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (“Regolamento ELTIF”).

Il presente documento è valido dal 6 settembre 2021

Ove non diversamente definiti, i termini e le espressioni che iniziano con una lettera maiuscola nel presente documento avranno il significato ad essi attribuito nel Regolamento del Fondo.

Il presente documento si riferisce al Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine ("ELTIF"), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato "Amundi Eltif Agritaly PIR" (di seguito "**Fondo**"), istituito da Amundi SGR S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018.

Il Regolamento del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento adottato in data 16/10/2018 con delibera n. 522/2018, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/760 e dell'art. 4 quinque.1 del TUF. Il Regolamento del Fondo è stato successivamente modificato con delibera del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2019: tali modifiche regolamentari non sono state sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientranti nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata "in via generale". Il vigente Regolamento del Fondo è quello che risulta a seguito delle modifiche regolamentari da ultimo apportate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2020, approvate dalla Banca d'Italia con Provvedimento Prot. N° 1107508/20 del 31 agosto 2020.

La società di gestione del Fondo è Amundi SGR S.p.A. ("**Società di Gestione**" o anche "**SGR**") con sede in via Cernaia 8/10 – 20121 Milano codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, n. 05816060965. La Società di Gestione appartiene al Gruppo Crédit Agricole.

La SGR è autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta all'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del TUF – al n. 40 della Sezione dei Gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori mobiliari) e al n. 105 della Sezione dei Gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi) – e ai sensi dell'articolo 4-quinque.1 comma2 del TUF – al n. 2 della Sezione dei Gestori di ELTIF.

L'incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a Société Générale Sécurités Services S.p.A., con sede legale e Direzione Centrale in via Benigno Crespi 19/A - MAC 2 - 20159 Milano ed iscritta al n. 5622 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, iscritta al registro imprese di Milano con il numero 03126570013, coincidente con il codice fiscale e la partita IVA (di seguito il "**Depositario**" o "**SGSS**"), è l'intermediario al quale è stato conferito l'incarico di depositario del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del TUF. Il sito internet è www.securities-services.societegenerale.com. Le funzioni di emissione e di rimborso delle Quote del Fondo sono espletate presso la sede del Depositario, presso la quale sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.

Inoltre, la SGR - ai sensi della disciplina dell'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità circa la corretta valutazione delle attività del Fondo, il calcolo del valore della Quota e la pubblicazione del relativo valore - ha affidato ad SGSS gli incarichi di valutazione dei beni del Fondo e di calcolo del valore della quota del Fondo. I criteri di valutazione e di classificazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio del Fondo sono stabiliti dalla SGR in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

La SGR ha conferito ad SGSS facoltà di sub-delegare alcune attività relative al calcolo del valore quota a "Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd.", 10th floor, Voyager Building, ITPB, Whitefield Road, Bangalore, India - 560 066, società di diritto indiano specializzata nella prestazione di tali servizi in favore delle società del gruppo bancario Société Générale.

La SGR ha inoltre affidato a SGSS, in qualità di outsourcer amministrativo, servizi di amministrazione prodotti (tenuta delle posizioni dei sottoscrittori e di regolamento delle relative movimentazioni, predisposizione delle segnalazioni di Vigilanza, predisposizione ed invio rendicontazione, stampa dei certificati). Le funzioni da svolgere ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento ELTIF e dell'articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017, di seguito illustrate, sono ripartite tra la SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e del proprio outsourcer amministrativo) e i collocatori incaricati, che vi provvedono presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

1. SOTTOSCRIZIONE

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione delle quote ovvero tramite successivo acquisto, a qualsiasi titolo, delle stesse nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 30 del Regolamento del Fondo.

La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata durante il "**Periodo di Sottoscrizione**", di durata non superiore a 6 mesi. Terminato il richiamo degli impegni assunti con le sottoscrizioni delle quote avvenute durante il Periodo di Sottoscrizione, la SGR, prima dello scadere del Periodo di Investimento, ha facoltà di deliberare di procedere all'apertura di nuovi periodi di sottoscrizione (di seguito i "**Nuovi Periodi di Sottoscrizione**") e, conseguentemente, a nuove emissioni di quote.

Le date di apertura e di chiusura del Periodo di Sottoscrizione e degli eventuali Nuovi Periodi di sottoscrizione saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.amundi.it.

Le Quote del Fondo non sono oggetto di offerta, circolazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (incluso qualsiasi territorio o possedimento soggetto alla giurisdizione statunitense), nonché nei riguardi o a beneficio di qualsiasi "U.S. Person", secondo la definizione contenuta nel Regulation S della Securities and Exchange Commission. Gli investitori sono tenuti a dichiarare in forma scritta alla SGR di non essere una "U.S. Person", prima della sottoscrizione delle quote attraverso la firma del modulo di sottoscrizione. I Partecipanti sono altresì tenuti a comunicare senza indulgendo alla SGR la circostanza di essere diventati una "U.S. Person".

Le Quote del Fondo sono sottoscritte mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente, fra l'altro, l'impegno irrevocabile a eseguire – dietro semplice richiesta scritta della SGR – i versamenti relativi alle Quote sottoscritte. La sottoscrizione delle Quote deve avvenire mediante versamento in denaro.

L'importo minimo della sottoscrizione, al netto di commissioni e spese del singolo Partecipante, è pari a:

- Euro 10.000,00 (diecimila/00) con riferimento alle Quote di classe A e alle Quote di classe B;
- Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) con riferimento alle Quote di classe H;

- Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con riferimento alle Quote di classe I.

La sottoscrizione delle Quote avviene:

- per le Quote di classe A, per il tramite di intermediari incaricati del collocamento delle Quote per conto della SGR;
- per le Quote di classe H, di classe I e di classe B direttamente per il tramite della SGR.

La sottoscrizione delle Quote di classe A può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

Nel caso di sottoscrizione tramite intermediari incaricati del collocamento, la SGR elabora le richieste pervenute da parte del soggetto incaricato del collocamento al momento della ricezione delle stesse. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - gli intermediari incaricati del collocamento a inoltrare tempestivamente le domande di sottoscrizione.

L'efficacia delle sottoscrizioni delle Quote effettuate dai Clienti al Dettaglio è sospesa fino allo spirare del termine di 14 (quattordici) giorni dopo la data della sottoscrizione delle Quote, indipendentemente dalla circostanza per cui le Quote siano oggetto di offerta al di fuori della sede o delle dipendenze della SGR.

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione su richiesta dalla SGR, inviata mediante lettera al domicilio. Il mezzo di pagamento previsto per il regolamento della sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario a favore di "Amundi SGR S.p.A. – Rubrica fondo "Amundi Eltif AgrItaly PIR", sul conto corrente bancario del Fondo aperto presso il Depositario. Il versamento del controvalore in Euro delle Quote sottoscritte deve essere effettuato - a cura della banca che ha ricevuto l'ordine irrevocabile del sottoscrittore. I giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

La SGR invia ai Partecipanti, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del versamento, una conferma scritta della ricezione e della corretta esecuzione della domanda di sottoscrizione, che contiene anche:

- la data di ricezione da parte del Depositario del mezzo di pagamento;
- l'importo versato, con indicazione separata al lordo e al netto degli oneri di sottoscrizione, ove applicabili;
- l'importo totale delle commissioni di sottoscrizione e degli altri eventuali oneri, ove applicabili;
- il numero delle Quote attribuite e il relativo valore unitario.

2. PAGAMENTI AI PARTECIPANTI

La Società di Gestione – salvo diverse esigenze collegate alla copertura dei costi del Fondo – può avvalersi della facoltà di effettuare i seguenti Pagamenti ai Partecipanti:

- distribuzione di proventi della gestione del Fondo in favore dei sottoscrittori di Quote di classe A, di classe B, di classe H e di classe I (di seguito la "**Distribuzione**") a far data dall'approvazione della prima Relazione di Gestione del Fondo. La Distribuzione è deliberata dalla SGR esclusivamente nel caso in cui dalla Relazione di Gestione del Fondo emerge un utile nel semestre di riferimento, e nei limiti di tale risultato economico. In considerazione di tale limite quantitativo, la Distribuzione non rappresenta in alcun caso, né dal punto di vista civilistico né da quello fiscale, un rimborso di capitale. I Proventi sono distribuiti agli aventi diritto con frequenza semestrale, fatta salva diversa e motivata deliberazione della SGR. La SGR stabilisce, altresì, se i Proventi realizzati e non distribuiti in anni precedenti – al netto delle eventuali perdite – concorrono alla formazione dei Proventi da distribuire. È facoltà della SGR deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti nonché dei diritti e delle legittime aspettative dei creditori del Fondo e, in generale, dell'esigenza di mantenere la stabilità finanziaria di lungo periodo del Fondo, la Distribuzione di Proventi in misura inferiore al 100% (cento per cento) degli stessi ovvero la mancata Distribuzione.
- distribuzioni di capitale parziali pro quota a fronte di disinvestimenti in favore dei sottoscrittori delle Quote di classe A, di classe B, di classe H e di classe I, a far data dal Termine di Durata del Fondo per garantire il rispetto della Normativa Nuovo PIR (di seguito la "**Distribuzione di Capitale**").

Hanno diritto a ricevere i Pagamenti ai Partecipanti coloro che risultino titolari delle Quote alla data della delibera di Distribuzione o di Distribuzione di Capitale. I Partecipanti titolari di Quote rappresentate da certificati individuali hanno diritto di ricevere i Pagamenti ai Partecipanti depositando tali certificati presso la sede della SGR.

Nel caso in cui la Società di Gestione delibera di effettuare Pagamenti ai Partecipanti, la stessa informa questi ultimi mediante comunicazione pubblicata sul Sito Internet.

I Pagamenti ai Partecipanti sono effettuati dal Depositario su istruzione della SGR e devono avvenire entro e non oltre i 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione, da parte del Depositario stesso, della richiesta della SGR. A tal fine i Partecipanti devono comunicare alla SGR le istruzioni necessarie per effettuare i Pagamenti ai Partecipanti al momento della sottoscrizione o di acquisto delle Quote oppure successivamente mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax entro 5 (cinque) giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di cui sopra.

Le somme non riscosse entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle operazioni di pagamento sono depositate in un conto intestato alla SGR presso il Depositario, con l'indicazione che trattasi di Pagamento ai Partecipanti e, salvo il caso che sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto, per tali intendendosi i titolari delle Quote del Fondo alla data della relativa messa in pagamento. Tali somme non sono produttive di interessi.

Il diritto alla percezione delle somme non riscosse si prescrive nei termini di legge, in favore: (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo; (ii) della Società di Gestione, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo.

3. RIMBORSO

La scadenza del Fondo è fissata al 31 dicembre immediatamente successivo al quinto anniversario della data di chiusura del Periodo di Investimento (di seguito il “**Termine di Durata del Fondo**”), fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata ovvero di proroga previste dal Regolamento del Fondo. I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo stesso o dell’eventuale Periodo di Grazia. La SGR può infatti prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell’organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (il “Periodo di Grazia”) per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. I Partecipanti aventi diritto alla liquidazione sono coloro che, al momento della conclusione delle operazioni di realizzo, siano in possesso di Quote.

A decorrere dalla data di delibera di liquidazione del Fondo, la Società di Gestione cessa ogni ulteriore attività di investimento. Le modalità di liquidazione del Fondo sono dettagliate nell’ambito del Regolamento del Fondo.

Terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione (di seguito il “**Rendiconto Finale di Liquidazione**”), attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la Relazione di Gestione e indicando il riparto in denaro spettante per ogni Quota al netto della eventuale Commissione Variabile Finale dovuta alla Società di Gestione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del Regolamento del Fondo.

Il Rendiconto Finale di Liquidazione, insieme alla certificazione della società di revisione, sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede del Depositario, con indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso.

La Società di Gestione avvisa i Partecipanti mediante avviso pubblicato sul Sito Internet in merito: (a) alla delibera di liquidazione del Fondo; (b) all’avvenuta redazione del Rendiconto Finale di Liquidazione; (c) ai tempi e alle modalità di esecuzione delle Distribuzioni di Capitale nel corso del periodo di liquidazione; (d) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso finale delle Quote; (e) all’eventuale Periodo di Grazia.

4. RECLAMI

I Partecipanti possono rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma scritta all’indirizzo della sede della medesima, via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione dell’ufficio “*Client Servicing*”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal Partecipante.

Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data.

Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR.

5. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

5.1 – Convocazioni ed attribuzioni dell’Assemblea dei Partecipanti

I Partecipanti si riuniscono in un’assemblea (di seguito “Assemblea dei Partecipanti” o “Assemblea”) per deliberare sui seguenti argomenti:

- elezione e revoca del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti;
- sostituzione della SGR;
- altre materie previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o comunque sottoposte all’esame dell’Assemblea dei Partecipanti a iniziativa della SGR, laddove consentito da tali disposizioni normative.

Salvo contraria previsione normativa o diversa previsione contenuta nel Regolamento del Fondo, le indicazioni derivanti dalle deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti sono considerate vincolanti dalla SGR.

L’Assemblea dei Partecipanti è convocata in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR, dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente dell’Assemblea.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione:

- la prima volta, entro tre mesi dalla chiusura del Periodo di Sottoscrizione, per nominare il Presidente dell'Assemblea e approvare il regolamento di funzionamento della Assemblea stessa;
- successivamente, senza indugio, qualora venga a mancare il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti ai fini della sua sostituzione;
- quando ne facciano richiesta tanti Partecipanti che siano titolari di almeno il 5% (cinque per cento) delle Quote del Fondo in circolazione, ne facciano richiesta tanti Partecipanti, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;
- su autonoma iniziativa della SGR.

Resta fermo che se la SGR non provvede, la convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti viene disposta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Se la SGR non provvede alla convocazione e non sia ancora stato designato il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, l'Assemblea può essere convocata da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote in circolazione, escluse le Quote di classe B.

5.2 – Formalità di convocazione

La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso o 15 (quindici) giorni in caso di urgenza. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto. Entro il medesimo termine vengono poste a disposizione del pubblico presso la sede della SGR nonché pubblicate sul sito internet, relazioni illustrate sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea i Partecipanti che – alla data della riunione – risultino titolari di Quote, con esclusione dei titolari delle Quote di classe B. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da comunicare al rappresentante almeno il giorno antecedente a quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti, nonché le società del Gruppo della SGR, amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

Per tutto quanto non previsto nel Regolamento del Fondo con riferimento alla rappresentanza alla partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti, trovano applicazione le disposizioni normative relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2372 c.c.), come eventualmente derogate dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea adottato dalla SGR.

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e il segretario da questi eventualmente designato ("Segretario").

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti direttamente o per delega tutti i Partecipanti al Fondo.

5.3 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle Quote in circolazione, con esclusione delle Quote di classe B. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più una Quota degli intervenuti all'Assemblea dei Partecipanti. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 30% (trenta per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione, con esclusione delle Quote di classe B. Restano salvi i diversi quorum deliberativi eventualmente previsti dal Regolamento del Fondo.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti, regolarmente convocata, non riesca ad assumere alcuna deliberazione, la SGR è autorizzata ad attuare le decisioni poste all'ordine del giorno qualora dalla loro mancata attuazione possa derivare un grave pregiudizio al Fondo.

5.4 – Forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea

Copia di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Partecipanti è trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed è depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale della SGR con contestuale comunicazione al Depositario e pubblicazione sul Sito Internet della SGR. Ove necessario ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, la SGR provvede all'invio delle deliberazioni dell'Assemblea alla Banca d'Italia.

5.5 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, che può farsi assistere da un Segretario nominato dall'Assemblea dei Partecipanti stessa.

Al Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti spettano tutti i compiti previsti dal Regolamento del Fondo. In particolare, il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti:

- convoca l'Assemblea dei Partecipanti in caso di inerzia della SGR;
- fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Partecipanti;
- presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
- verifica la regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti;
- accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regola lo svolgimento dell'Assemblea dei Partecipanti;
- accerta i risultati delle votazioni e ne proclama l'esito;
- verifica che la SGR adotti le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e, ove nominato, dal Segretario.

5.6 – Nomina del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti viene eletto dall'Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, che può essere anche un soggetto che non sia Partecipante, rimane in carica per 3 (tre) anni, scadendo alla data di approvazione della Relazione di Gestione del Fondo relativa all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti è rieleggibile.

Qualora l'Assemblea dei Partecipanti non raggiunga un accordo sull'elezione di cui al comma precedente, la stessa designa il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti scegliendo tra una rosa di almeno tre candidati proposti dalla SGR. I candidati proposti dalla SGR devono essere in possesso di esperienza in materia finanziaria, fiscale o giuridica connessa alle attività del Fondo e sono resi noti nell'avviso di convocazione di cui al precedente par. 5.2.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. Ciascun Partecipante può esprimere un'unica preferenza. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca o non deliberi validamente è nominato Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti il primo candidato inserito nella lista proposta dalla SGR.

Sino all'avvenuta elezione del Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento dello stesso, l'Assemblea designa volta per volta il soggetto che presiede la singola riunione.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti al Fondo nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. ("Amundi" o la "SGR") comunica quanto segue.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione, collocamento e assistenza continuativa pre e post-vendita e a fronte del servizio di consulenza in materia di investimenti, la SGR riconosce ai collocatori delle quote di Classe A del Fondo la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione. Inoltre, la SGR riconosce ai collocatori delle quote di Classe A del Fondo una percentuale degli importi percepiti dalla SGR a titolo di Commissione di Gestione; tale percentuale è compresa tra 60% e 70%.

Inoltre, la SGR può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l'organizzazione e la prestazione dell'attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori.

Il pagamento dei predetti compensi, commissioni e prestazioni non monetarie è volto ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.

Incentivi percepiti dalla SGR

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi.

La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell'attività di investimento prestazioni sotto forma di ricerca in materia di investimenti.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla ricerca in materia di investimenti se si è in presenza:

- di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse.

La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:

- a. informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- b. materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- c. partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- d. ospitalità di un valore di minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla best execution.

RECLAMI

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:

Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all'attenzione dell'ufficio "Retail Client Servicing & Reporting" o tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo AMUNDISGR@ACTALISCERTYMAIL.IT.

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato dal partecipante.

Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'Appendice al Prospetto ("Informazioni che devono essere comunicate agli investitori").

POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d'interessi.

Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di:

- una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse;
- strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- strategie per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it (home/Informazioni societarie).